



Ministero di Grazia e Giustizia
UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DIVISIONE III^a
SERV. 3^o- 4^o
PROT. 60080/IPM /4-C
LETTERA CIRCOLARE

ROMA, **19 GEN. 1995**

AI SIGNORI DIRETTORI DEI
CENTRI PER LA GIUSTIZIA
MINORILE

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI
ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

LORO SEDI

E, P.C.

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI
TRIBUNALI PER I MINORENNI

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA
REP. CA PRESSO I TRIBUNALI PER
I MINORENNI

AI SIGNORI MAGISTRATI DI
SORVEGLIANZA PRESSO I
TRIBUNALI PER I MINORENNI

AL SIG. ISPETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER
LA GIUSTIZIA MINORILE

AI SIGNORI DIRETTORI DEI
CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI
UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE
PER MINORENNI

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE
SCUOLE PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE
LORO SEDI



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

OGGETTO: Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni.

La presente circolare scaturisce dall'esigenza di fornire disposizioni in merito all'organizzazione ed alla gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni. La stessa è anche finalizzata ad attivare un modello organizzativo - gestionale basato sulla individuazione di metodologie e procedure operative che costituiscano un punto di riferimento per tutti gli Istituti.

Questo Ufficio è pervenuto alla elaborazione delle disposizioni che seguono attraverso un ampio lavoro di consultazione con i Servizi Minorili avvenuto nel corso degli ultimi due anni.

Un gruppo di lavoro, costituito da direttori, educatori, psicologi ha, infatti, elaborato un documento che come "primo progress" è stato inviato a tutti i Servizi i quali hanno a loro volta offerto significativi contributi.

Sulla base di questi apporti è stato riconvocato il gruppo di lavoro, pervenendo alla elaborazione della presente circolare.

Il modello individuato nella stessa consentirà:

1 - di razionalizzare gli strumenti e le procedure necessarie ad attuare le decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile e di garantire più adeguatamente i diritti di cui sono portatori i giovani - privati della libertà ;

2 - di rielaborare ed adeguare le disposizioni emanate nel passato;



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

- 3 - di confermare e valorizzare modelli ed esperienze già sperimentati in alcune aree;
- 4 - di rendere maggiormente omogenee l'organizzazione e la gestione degli Istituti.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che gli Istituti Penali Minorili hanno negli ultimi anni subito un radicale cambiamento dell'utenza derivante sia dai nuovi riferimenti normativi, sia da un aggravarsi, specialmente in alcune aree, del fenomeno della criminalità minorile. Ciò ha determinato un quadro degli Istituti fortemente differenziato nelle varie Regioni ed influenzato da variabili del contesto socio - ambientale.

Tali cambiamenti hanno, inoltre, prodotto incertezze sulle reali finalità degli stessi. Questo Ufficio ritiene, invece, che definire univocamente le finalità che devono essere perseguite da tutti coloro che a qualsiasi titolo operano nelle strutture penali minorili contribuisca anche a ridurre sensibilmente le conflittualità che possono prodursi all'interno di una realtà complessa quale è l'Istituto.

Nella elaborazione delle indicazioni e delle direttive che seguono ci si è posti come obiettivo quello di definire:

- a - le finalità istituzionali;
- b - l'organizzazione;
- c - le procedure;
- d - le metodologie d'intervento.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

FINALITA' ISTITUZIONALI

Ciascun Istituto ha il compito di organizzare le attività della struttura nel perseguimento delle finalità che sono proprie di un istituto minorile identificabili in:

- 1 - esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- 2 - garanzia dei diritti soggettivi dei minori (diritto alla salute ed alla crescita armonica, sia fisica che psicologica, diritto all'istruzione, al lavoro, alla socializzazione, alle attività ludiche, diritto a non avere interrotti i processi educativi in atto e mantenere i legami con le figure significative);
- 3 - attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore anche attraverso l'ordinato svolgimento della vita comunitaria.

Al perseguimento di dette finalità concorrono i Servizi Minorili di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 272/89 e i Servizi di assistenza degli Enti locali, attraverso modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multiprofessionalità e la interconnessione delle risorse comunitarie.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

ORGANIZZAZIONE

Gli Istituti penali minorili vengono classificati in base alla loro capienza funzionale determinata dai dati statistici degli ultimi tre anni e relative proiezioni, dall'ampiezza ed articolazione degli spazi, dall'indice di criminalità e dalla proporzione tra le risorse impegnate (economiche ed umane) e la quantità e qualità dell'utenza. Giova sottolineare che su tali indicatori sono state elaborate e definite le piante organiche di sede del personale civile e di quello di Polizia Penitenziaria.

Da 70 a 84 posti

(7 gruppi)

- 1) Milano (di cui 2 femm.)
- 2) Roma (di cui 2 femm.)

da 60 a 72 posti

(6 gruppi)

- 1) Nisida (di cui 1 femm.)

Da 50 a 60 posti

(5 gruppi)

- 1) Palermo
- 2) Catania

da 30 a 36 posti

(3 gruppi)

- 1) Bologna
- 2) Firenze
- 3) Airola
- 4) S. M. Capua Vetere
- 5) Bari
- 6) Lecce
- 7) Quartucciu
- 8) Caltanissetta
(di cui 1 femm.)

da 40 a 48 posti

(4 gruppi)

- 1) Torino (di cui 1 femm.)



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

da 20 a 24 posti

(2 gruppi)

- 1) Treviso
- 2) Genova
- 3) Catanzaro
- 4) Acireale

da 10 a 12 posti

(1 gruppo)

- 1) Avigliano
- 2) L'Aquila
- 3) Sassari
- 4) Taranto
- 5) Trento/Bolzano
- 6) Pesaro

L'organizzazione degli Istituti Minorili va strutturata attraverso alcuni importanti strumenti operativi quali:

- il Gruppo di Programmazione e Verifica - G.P.V. - costituito dal direttore e dai coordinatori dell'area tecnica, dell'area amministrativo-contabile e dell'area sicurezza. Lo stesso è deputato alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione e alla verifica delle attività che riguardano la struttura nel suo complesso. Tra i componenti del gruppo è necessario un costante e forte raccordo; pertanto, sono da prevedersi riunioni con cadenza almeno settimanale. Dovrà, inoltre, essere programmato un incontro trimestrale con tutti gli operatori, dedicato alla discussione e alla programmazione dei piani di sviluppo complessivi e di settore. Resta inteso che la responsabilità complessiva dell'Istituto compete unicamente al Direttore;



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

- la divisione in aree funzionali:

ciascun Istituto è suddiviso in tre aree funzionali:

- a) l'area tecnico-pedagogica che comprende: educatori, consulenti, insegnanti, animatori, istruttori, volontari ecc. E' coordinata dall'educatore più alto in grado o con maggiore anzianità di servizio, con l'eventuale adozione di un sistema a turnazione biennale tra tutti gli educatori in servizio. Vengono pertanto, a decadere tutti gli altri incarichi di coordinamento delle singole attività;
- b) area sicurezza, coordinata dal responsabile della custodia;
- c) area amministrativo - contabile, coordinata dal funzionario amministrativo più alto in grado o dal collaboratore più anziano.

Le funzioni di vicario del Direttore sono svolte dall'educatore più alto in grado o con maggiore anzianità di servizio;

- l'organizzazione in gruppi: ciascun Istituto è organizzato in gruppi composti da 10-12 ragazzi. Là dove il raggiungimento di tale obiettivo è ostacolato da difficoltà strutturali di organizzazione degli spazi, va posto come finalità prioritaria nella programmazione edilizia l'adeguamento degli Istituti che non sono rispondenti al modello prefigurato. In attesa vanno, comunque, definiti e formalizzati i gruppi - ragazzi in carico agli educatori, utilizzando al meglio gli spazi attualmente disponibili.

Ogni gruppo va affidato a due educatori che costituiscono i referenti diretti dello stesso e rispondono ad ogni esigenza del minore, individuale e collettiva, sia interna che esterna all'Istituto (famiglia, datore di lavoro, scuola, associazioni, ecc.).



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Al gruppo vengono inoltre assegnate, in modo stabile, sei unità di operatori di Polizia Penitenziaria che rappresentano per i minori un punto di riferimento definito e rassicurante.

Le assenze di ogni genere (riposi, congedi, ecc.) devono trovare adeguate soluzioni sostitutive all'interno delle sei unità; ciò oltretutto attiverà un graduale processo di reciproca solidale consapevolezza delle rispettive individuali esigenze e di quelle complessive istituzionali.

I suddetti operatori, come d'altronde previsto dall'art. 5 della legge del 15.12.1990, n. 395, cogestiscono con gli educatori i gruppi, partecipano alle iniziative di osservazione e trattamento e attraverso adeguate e concordate modalità assicurano la custodia dei minori, l'ordine e la sicurezza.

Le riunioni degli operatori di ciascun gruppo - educatori ed operatori di Polizia Penitenziaria - costituiscono la sede più idonea ad affrontare le problematiche dei ragazzi, anche attraverso la collaborazione, individuata caso per caso, di altri operatori quali i consulenti, gli insegnanti, gli animatori, gli istruttori ecc.

Orario di servizio e orario di lavoro. Come già anticipato nella circolare n° 931049 del 1° febbraio 1994, per garantire ai minori ristretti l'assistenza ed il sostegno educativo, è necessario assicurare la presenza del personale educativo in linea di massima dalle otto alle venti di tutti i giorni feriali, attraverso sistemi di turnazione da definire nelle varie sedi sulla base delle particolari esigenze previste dall'art. 22 comma 1 della legge 23.12.94 n. 724



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

(misure di razionalizzazione della finanza pubblica); per tali impegni dovranno essere utilizzate tutte le previsioni normative inerenti le incentivazioni.

Nell'ambito dei turni, l'educatore di gruppo può esplicare le proprie funzioni, anche all'esterno, a prescindere dalla presenza in gruppo dell'altro operatore; così anche per i giorni di riposo o congedo. Ciò vuol dire che le turnazioni tra i due educatori di gruppo non dovranno seguire rigidi schemi orari per assicurare la presenza, ma potranno essere adattate alle reali e mutevoli esigenze del gruppo. Saranno, quindi, possibili momenti di compresenza, di una unica presenza e addirittura di momentanea assenza di ambedue.

Per i giorni festivi è da prevedersi la presenza per tutto l'istituto di un solo educatore dalle 8 alle 14. Tale presenza dovrà avere contenuti pedagogici (presenza-valore, punto di riferimento educativo, emergenza psico-pedagogica, coordinamento delle attività con esterni e di tempo libero, ecc) e non configurarsi come "funzionario di servizio". Come indicato dall'art. 11 del D.P.R. n. 147 del 5.6.1990, la reperibilità dovrà essere assicurata tutti i giorni, compreso i festivi, dal direttore e, in sua assenza, dal suo sostituto-vicario.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Attività scolastiche, di lavoro e di animazione.

Con richiamo alle ministeriali n. 929127 del 23.4.93 e 30165 del 2.3.94 e a precedenti circolari sulle attività formative negli Istituti, nel sottolineare l'importanza delle funzioni delle attività scolastico - professionali e di animazione culturale, sportiva e ricreativa per lo sviluppo, la maturazione e la crescita dei minori in detenzione, si precisa che andrà garantito agli stessi un sistema d'opportunità formative capace di soddisfare le loro particolari esigenze per un impegno complessivo di almeno 6/8 ore giornaliere. L'eventuale indisponibilità del minore va contrastata col fornire ampi spazi di opzione credibile ed attrattiva e con una insistente opera di mediazione e persuasione basata su adeguate strategie pedagogiche. Va, comunque, esclusa ogni possibilità di permanenza dei minori nei locali dei gruppi, nelle ore dedicate alle suddette attività formative.

In ordine alle attività di cui sopra, si sottopone all'attenzione delle SS.LL. la necessità che vengano il più possibile valorizzate e privilegiate tutte le occasioni che consentano momenti di integrazione. Tale modalità, difatti, oltre a garantire, come è avvenuto in pregresse esperienze maturate in alcune aree, il coinvolgimento e l'attiva partecipazione, stimola nei minori lo spirito di iniziativa e potenzia il processo di autostima.

Così come sottolineato nella circolare n. 31612 del 5.10.1994 sulla collaborazione di operatori esterni, sarà premura di ciascuna direzione fornire al personale della scuola, della formazione-lavoro e dell'animazione tutti gli strumenti di conoscenza, di integrazione e



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

di valorizzazione della loro collaborazione, attraverso il coinvolgimento nelle attività di programmazione, di verifica e di aggiornamento operativo.

Al fine di garantire ai ragazzi sottoposti a misure limitative della libertà personale un servizio scolastico il più possibile rispondente ai loro bisogni, si sottolinea l'esigenza che vengano programmate, organizzate e realizzate attività scolastiche che non siano finalizzate esclusivamente al conseguimento del titolo di studio, ma mirate alla creazione di concrete occasioni di maturazione e di crescita.

A tale proposito, nel rimandare al contenuto della circolare 31611 del 5 10.94, si pone l'accento su alcuni obiettivi che vanno perseguiti:

- 1 - percorsi didattici proporzionati al tempo di permanenza dei ragazzi in istituto e collegati ad esperienze concrete;
- 2 - grande attenzione alle caratteristiche culturali, subculturali e socio-psicologiche dei ragazzi;
- 3 - attività scolastiche realizzate attraverso metodologie e strumenti sperimentali con particolare riguardo a momenti di integrazione con le attività di formazione-lavoro e di tempo libero.

In merito alla formazione professionale, visti i problemi che continuamente sorgono con le Regioni per il necessario finanziamento e gestione delle attività, ma soprattutto in considerazione dei differenti tempi di permanenza dei ragazzi nelle strutture, si ritiene



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

di dover operare una distinzione tra le attività dirette ai giovani in custodia cautelare, quelle dirette ai minori appellanti o condannati ed infine quelle destinate agli ultradiciottenni.

Per i primi dovranno prevedersi opportunità di pre-orientamento ed orientamento al lavoro, anche a carico di questa Amministrazione, attraverso la gestione di brevi esperienze di vero e produttivo impegno affidate a cooperative, associazioni, artigiani ecc.

Tali opportunità avranno l'obiettivo di eliminare l'ozio, impegnando i minori in attività di forte credibilità, in reali e concrete situazioni per sperimentare le personali attitudini e potenzialità.

Per i minori condannati o appellanti si dovrà confermare la formazione professionale di competenza regionale formulando, con congruo anticipo sulla scadenza, proposte organiche alle Regioni con le quali dovranno essere intensificati i contatti e potenziati i livelli di collaborazione (artt. 40 e 125 del D.P.R. 29.4.1976, n. 431).

In tale ottica le richieste di istituzione dei corsi andranno sempre ampiamente supportate dai dati e dalle motivazioni che giustificano la scelta dei mestieri o la sostituzione con altre attività più adeguate alle potenzialità dei minori alle offerte del mercato del lavoro.

Al fine di evitare inutili sforzi ed impegni di spesa, sarà altresì sempre necessario inoltrare richieste di corsi sui quali si è, in sede di programmazione, preliminarmente fatta ampia riflessione per fare in modo che rispondano il più possibile agli interessi dei



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

giovani utenti, che abbiano caratteristiche di originalità ed attrazione e, soprattutto, lascino intravedere buone possibilità di collegamento con il mondo del lavoro.

Per gli ultradiciottenni saranno individuati percorsi di lavoro produttivo o di apprendistato retribuito nel campo della manutenzione e delle commesse esterne, così come disposto con la circolare n. 931060 del 4.2.94.

In considerazione della peculiarità dell'utenza cui sono dirette e della realtà in cui vengono realizzate, le attività sopra ricordate dovranno essere previste per l'intero anno solare, senza soluzione di continuità.

Integrazione con la comunità esterna. Particolare attenzione va posta all'intensificazione, ampliamento e valorizzazione di tutte le iniziative collegate con l'esterno le quali consentono alla struttura un'utile integrazione con la comunità esterna e garantiscono una presa di coscienza da parte della stessa circa il proprio ruolo nei confronti dei minori in difficoltà.

In tale ottica, verranno favorite e stimolate tutte quelle collaborazioni con i Servizi territoriali, il privato sociale ed il volontariato che garantiscano modelli operativi interistituzionali ed integrati.

Nella realizzazione di tale importante percorso, questo Ufficio continuerà a promuovere occasioni di cooperazione e di intesa con



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

associazioni, enti e volontariato in grado di fornire un ampio potenziamento del sistema delle opportunità.

Regolamento interno. Appare necessario, in attesa della formalizzazione del regolamento interno nei modi previsti dalla vigente normativa, definire con apposito ordine di servizio una serie di regole capaci di assicurare una vita d'istituto ordinata e sicura.

Tali regole, che rappresentano dei punti di riferimento chiari e stabili per tutti, possono assicurare un esercizio decisionale trasparente ed una chiarezza nei rapporti tra i minori e tra questi e gli operatori.

Dovranno essere presi in considerazione, con particolare riguardo, i seguenti momenti istituzionali:

- fase di accoglienza: procedura per la immatricolazione, colloquio di primo ingresso;
- colloqui: numero di colloqui settimanali, numero di persone ammesse e grado di parentela richiesto;
- colloqui telefonici: frequenza e modalità;
- perquisizioni: modalità di attuazione delle perquisizioni personali all'ingresso e dopo i colloqui; perquisizione dei locali;



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

- pasti: definizione del numero e degli orari, tabelle vittuarie, commissione vitto;

- attività: orari ed organizzazione delle attività di studio, di lavoro e di tempo libero. Individuazione dei casi eccezionali di permanenza nella zona notte durante le ore diurne; definizione degli orari in cui si attua la sveglia e si spengono le luci;

- nonché quant'altro previsto dall'art. 34 del DPR 29.4.76 n° 431.

In attesa di un apposito ordinamento penitenziario minorile, si sottolinea la necessità di garantire l'ordine, la disciplina e la sicurezza dell'Istituto con iniziative articolate e programmate di attività di credibile attrazione ed impegno. Vanno, inoltre, assunte tutte le misure anche preventive capaci di regolamentare e gestire i comportamenti reattivi e indisciplinati. Tra i mezzi previsti, particolare attenzione va posta alla organizzazione e gestione delle sezioni d'isolamento destinate ai minori esclusi dalle attività in comune che dovranno rispondere ai requisiti e alle caratteristiche previste dall'art. 68 del D.P.R. 29.4.1976 n. 431.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

PROCEDURE

Assegnazione dei minori agli educatori.

Le assegnazioni dei minori agli educatori e quindi indirettamente ai gruppi vanno formalizzate dal direttore o dal coordinatore dell'area tecnico-pedagogica, attraverso l'apposita scheda d'incarico (allegato n. 1). In tale importante adempimento, sarà tenuto conto dell'equa distribuzione del carico di lavoro, delle disponibilità di posti nel gruppo, delle imputazioni, delle caratteristiche di personalità e delle esigenze dei minori da assegnare.

Prassi di ingresso. Il minore proveniente dal CPA, deve essere accompagnato dalla scheda di ingresso e da tutta la documentazione tecnica prodotta durante la permanenza in quel Servizio. Qualora sia possibile, sarà assistito e condotto in custodia da un membro dell'équipe per la necessaria azione di chiarificazione e sostegno.

Per quanto riguarda i minori non transitati per il CPA, nel caso che siano già conosciuti, vanno affidati all'educatore che li avevano avuti in carico precedentemente.

Il colloquio di primo ingresso va effettuato dal direttore o dall'educatore presente che, in quella occasione, darà tutte le informazioni relative alla situazione processuale ed alla organizzazione e al funzionamento della vita d'Istituto, attivando ogni più idonea iniziativa per rassicurare e sostenere.



Ministero di Grazia e Giustizia
UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Accompagnamento e sostegno dei minori in udienza. Tali momenti rappresentano aspetti significativi del rapporto del minore con gli operatori dell'area tecnico-pedagogica. Pertanto, è necessario che il minore venga seguito dall'educatore o dallo psicologo o dall'assistente sociale nei passaggi processuali rilevanti e in tutti gli altri momenti significativi (accertamenti sanitari, accompagnamento in comunità ecc.).



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

METODOLOGIA DELL'INTERVENTO

Modalità operative all'interno del gruppo - Come detto sopra, responsabili di ciascun gruppo - minori sono i due educatori ad esso assegnati la cui professionalità consentirà di individuare modalità di gestione congiunta del gruppo.

Giova sottolineare che l'impegno di ciascun educatore non è limitato a dare risposta ai bisogni dei ragazzi, sia all'interno che all'esterno, ma comprende tutto quanto rientra nell'organizzazione e nel funzionamento del gruppo nel suo complesso.

Si ritiene, inoltre, necessario che gli interventi nei confronti dei minori, posti in essere da altri operatori, (insegnanti, istruttori, psicologi, animatori, ecc) siano preventivamente concordati con i responsabili del gruppo o comunque riferiti se attuati in stato di urgenza. Ciò anche al fine di garantire la necessaria collaborazione intersettoriale e la circolarità delle informazioni indispensabile per il buon funzionamento della struttura (art. 4 del D.P.R. 29.4.1976, n. 431).

Il singolo educatore è, invece, il responsabile tecnico del caso che gli viene affidato, registra i colloqui con il ragazzo ed aggiorna la scheda tecnica. Come d'altra parte l'assistente sociale e lo psicologo, anche tale operatore porta in sede d'équipe la propria relazione scritta sul caso. La relazione di sintesi, pertanto, sarà frutto dell'elaborazione congiunta della documentazione che ognuno dei componenti avrà prodotto.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nell'ambito dell'équipe vengono, inoltre, definite le linee di intervento degli operatori nei confronti del minore per il conseguimento dei fini individuati e concordati in tale sede.

Equipe tecnica

Strumento metodologico indispensabile alla realizzazione delle finalità istituzionali sopra individuate è l'équipe tecnica che garantisce un approccio interdisciplinare e l'integrazione funzionale delle varie figure professionali che concorrono alla programmazione e realizzazione di interventi a favore dei minorenni ristretti.

Sulle funzioni, sui metodi e sulle procedure di tale strumento si rimanda alle esperienze già maturate ed adeguatamente rappresentate e divulgate oltre che alle elaborazioni teoriche sul tema.

Piani di trattamento: Per i minori condannati vanno elaborati i piani di trattamento che definiscono gli obiettivi finali ed intermedi da raggiungere, sia all'interno che all'esterno, durante il periodo di detenzione e periodicamente valutati sulla base di indicatori predeterminati.

Per i minori in attesa di giudizio non si può parlare di "piani di trattamento" secondo quanto previsto dall'art.13 della legge 354/75, ma andrà, comunque, formalizzato ed articolato un programma d'intervento.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nella elaborazione e valutazione dei piani di trattamento e dei programmi di intervento, appare necessario che i componenti dell'équipe tecnica coinvolgano gli operatori di Polizia Penitenziaria, gli insegnanti, gli istruttori, gli animatori e i volontari interessati, oltre ai Servizi territoriali.

Scheda tecnica: Strumento essenziale per la registrazione delle situazioni dei singoli minori in termini socio-ambientali, familiari e psicologici, è la scheda tecnica formulata seguendo l'allegato modello (all. n. 2), che verrà, pertanto, adottata anche laddove fino ad ora non è in uso. Tale strumento verrà utilizzato anche in CPA ed accompagnerà il minore in IPM, o in Comunità e verrà trasmesso agli altri Servizi nel caso di adozione di misure cautelari (prescrizioni, permanenza in casa) o della sospensione e messa alla prova.

Servizio educativo sperimentale: Per quanto riguarda questo Servizio, nel confermare quanto già espresso nelle circolari n.883379 del 30.5.92 e n.883492 del 24.6.92, questo Ufficio intende seguire con attenzione, sostenere e valorizzare l'operatività degli educatori sia all'interno delle strutture penali, sia all'esterno, per assicurare, attraverso iniziative ed interventi diretti, un funzionale e produttivo raccordo con la famiglia, la scuola, i datori di lavoro, le associazioni o altre risorse comunitarie di interesse del minore. Inoltre, non possono essere esclusi interventi di sostegno a favore di



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

minori dimessi o assegnati ad altro Servizio, sia esso o meno dell'Amministrazione.

Supervisione - Il concetto di supervisione va inteso:

- 1) come verifica e controllo dell'operatività all'interno dell'area tecnica;
- 2) come spazio per l'elaborazione delle esperienze professionali ed acquisizione di metodologie di lavoro.

Nella prima accezione la supervisione rientra nelle funzioni del direttore e del responsabile dell'area tecnico-pedagogica.

Nella seconda potrà prevedersi, laddove scaturisca da esigenze degli operatori ed in particolar modo degli educatori, la consulenza di esperti esterni particolarmente qualificati. A tale proposito si fa riferimento a quanto indicato nella circolare di questo Ufficio del 14.7.94 n. 16286 avente per oggetto: "Formazione degli educatori e consulenza professionale".

Gestione dei minori di difficile governo. La gestione dei minori così detti "difficili" compete a ciascun Istituto che deve trovare, nell'ambito della propria organizzazione, la soluzione ai problemi posti da tale utenza. Essi potranno essere trasferiti o aggregati ad altra struttura soltanto per ragioni di giustizia, di sicurezza e di sovraffollamento, sulla base di chiare e documentate proposte.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

In considerazione di varie e articolate segnalazioni provenienti dai Servizi minorili, questo Ufficio ha allo studio una ipotesi che prevede l'attivazione di uno o più strutture organizzate e gestite in modo da garantire, in ambiente protetto e significativamente specializzato, la permanenza anche temporanea, di detenuti che necessitano di trattamento differenziato e più rispondente alle personali esigenze e bisogni.

Consiglio di disciplina - Giova ricordare che la composizione del Consiglio di disciplina è quella prevista dalla normativa vigente - art. 40 della legge 26.7.1975, n. 354 - ed in tale composizione si riunisce e decide. Tuttavia, il Consiglio potrà interessare volta per volta quegli operatori che ritiene possano offrire uno specifico contributo in pre-riunioni dalle quali può essere tratto ogni utile apporto conoscitivo e valutativo.

Prima di attivare le procedure connesse al Consiglio di disciplina, andrà realizzata obiettiva valutazione tecnica del caso e andranno posti in essere tutti gli interventi educativi necessari in quella particolare circostanza.

Ultradiciottenni: Il problema degli ultradiciottenni si prospetta oggi come un fattore che condiziona l'organizzazione e la gestione della vita d'Istituto.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Questo Ufficio ha più volte sottolineato l'opportunità di una modifica dell'art. 24 del D.L.vo 272/89 che ne elimini l'automatismo nell'applicazione.

Tuttavia, non essendo ancora riusciti a conseguire questo obiettivo, si è individuata come soluzione più opportuna e corretta la separazione della fascia di utenza degli ultradiciottenni da quella dei minori. Separazione da attuarsi, laddove possibile, con la creazione nello stesso Istituto di sezioni apposite funzionalmente separate. Qualora ciò non fosse possibile allo stato attuale, vanno comunque individuate specifiche e separate modulazioni ed attività formative adeguate e rispondenti agli interessi ed alle esigenze di giovani che hanno ormai raggiunto la maggiore età.

In mancanza di un ordinamento penitenziario minorile, sulla cui necessaria elaborazione questo Ufficio riconferma particolare attenzione ed interesse, ci si è dovuto riferire, all'O.P. ordinario così come indicato dall'art. 79 della legge 26.7.1975 n. 354.

Appare, pertanto, ineludibile l'esigenza che nella organizzazione e gestione degli istituti siano rispettate le previsioni normative della predetta legge con particolare riferimento agli artt. 1 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 27 - 28 - 36 - 39 - 78 e del rispettivo regolamento di esecuzione (D.P.R. 29.4.1976, n. 431) con particolare riferimento agli artt. 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 17 - 39 - 40 - 41 - 56 - 57 - 58 - 63 - 76 - 107.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

all. n. 2

ANNOTAZIONI SULLA SCHEDA TECNICA

Con l'allegata scheda questo Ufficio si è posto come obiettivo quello di presentare uno strumento di raccolta dati, inerenti il minore che transita attraverso i Centri di Prima Accoglienza e gli Istituti Penali per i Minorenni, che possa essere omogeneo, per contenuti, per tutti i Servizi interessati e che segua il minore nel periodo detentivo, accompagnandolo nell'eventuale passaggio dal CPA all'IPM. Il CPA conserverà agli atti la copia della scheda, mentre l'originale sarà trasmesso all'IPM.

La scheda è composta da due parti: la prima destinata sia ai CPA che agli IPM e la seconda "Osservazione e Aggiornamento" riservata ai soli IPM in quanto presuppone un più lungo periodo di permanenza del minore nella struttura.

La stessa va compilata a cura dell'educatore il quale acquisisce le informazioni necessarie dal colloquio di primo ingresso e dai successivi, dalla matricola, dagli altri componenti l'èquipe, dal sanitario, dal colloquio con le famiglie e dall'osservazione.



Ministero di Grazia e Giustizia
UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Con la scheda che si propone si vuole fornire uno strumento di lavoro che potrà essere utilizzato da tutti gli operatori che necessitano di dati relativi al minore a favore del quale dovranno intervenire. Si ritiene, pertanto, che la stessa debba essere trasmessa anche ad altri Servizi minorili cui il minore viene affidato in caso di misura cautelare non detentiva o in casi di sospensione del processo e messa alla prova.

all. n. 1

Disposizione di incarico

Il minore _____

nato a _____ il _____

e residente a _____

entrato in I.P.M./C.P.A. il _____

con la presente disposizione, viene affidato

all'educatore _____

il quale attiverà risorse interne ed esterne e procedure per realizzare un adeguato piano di interventi e di sostegno e chiarificazione.

data _____

IL DIRETTORE

per accettazione l'educatore _____

data _____

all. n. 2

ANNOTAZIONI SULLA SCHEDA TECNICA

Con l'allegata scheda questo Ufficio si è posto come obiettivo quello di presentare uno strumento di raccolta dati, inerenti il minore che transita attraverso i Centri di Prima Accoglienza e gli Istituti Penali per i Minorenni, che possa essere omogeneo, per contenuti, per tutti i Servizi interessati e che segua il minore nel periodo detentivo, accompagnandolo nell'eventuale passaggio dal CPA all'IPM. Il CPA conserverà agli atti la copia della scheda, mentre l'originale sarà trasmesso all'IPM.

La scheda è composta da due parti: la prima destinata sia ai CPA che agli IPM e la seconda "Osservazione e Aggiornamento" riservata ai soli IPM in quanto presuppone un più lungo periodo di permanenza del minore nella struttura.

La stessa va compilata a cura dell'educatore il quale acquisisce le informazioni necessarie dal colloquio di primo ingresso e dai successivi, dalla matricola, dagli altri componenti l'èquipe, dal sanitario, dal colloquio con le famiglie e dall'osservazione.

Con la scheda che si propone si vuole fornire uno strumento di lavoro che potrà essere utilizzato da tutti gli operatori che necessitano di dati relativi al minore a favore del quale dovranno intervenire. Si ritiene, pertanto, che la stessa debba essere trasmessa anche ad altri Servizi minorili cui il minorenne viene affidato in caso di misura cautelare non detentiva o in casi sospensione del processo e messa alla prova.

SCHEDA TECNICA

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome nato a

il residente in (prov.....)

via n..... domiciliato in

(prov.....) via n.....

quartiere telefono

nazionalità stato civile.....

POSIZIONE GIURIDICA

posizione giuridica attuale.....

titolo del reato

data di ingresso data di arresto

coimputati

provenienza.....

avvocato.....

assistente sociale

note

A disposizione di

Vicende giudiziarie pregresse

Contatti con i servizi sociali territoriali antecedenti alla presente vicenda giudiziaria

SITUAZIONE FAMILIARE

Genitori

Conviventi si..... no.....

Cognome e nome età scolarità attività lavorative

Fratelli e sorelle

nome età scolarità attività lavorativa

.....
.....
.....
.....

Altri parenti conviventi

Cognome e nome grado età scolarità attività lavorativa

.....
.....

Precedenti penali del nucleo: si..... no.....

.....
.....

LEGAMI RELAZIONALI SIGNIFICATIVI

nel nucleo familiare: si no

.....
.....
.....

nei gruppi formali : si no / informali : si no

.....
.....

.....
con l'altro sesso : sì no
.....
.....
.....

ATTIVITA' SCOLASTICHE LAVORATIVE E DI TEMPO LIBERO

scolarità.....

grado di alfabetizzazione.....
.....

esperienze lavorative.....
.....

attività di tempo libero.....
.....

**CARATTERISTICHE PSICOLOGICO-COMPORTAMENTALI EVIDENTI
ALL'ATTO DELL'INGRESSO - STATO EMOTIVO**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

SITUAZIONE SANITARIA

Uso di sostanze stupefacenti :

consumatore occasionale.....

consumatore abituale.....

tossicodipendente.....

Uso di sostanze alcoliche

bevotore occasionale.....

bevotore abituale.....

alcooldipendente.....

Altre dipendenze

.....
.....

Malattie pregresse

.....
.....

Malattie in atto

.....
.....

OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Intervento posto in atto dagli operatori.....

.....

.....

.....

Proposte dell'èquipe.....

.....

.....

Decisioni dell'Autorità Giudiziaria.....

.....

.....

OSSERVAZIONE E AGGIORNAMENTI

Atteggiamento durante la detenzione:

verso l'ambiente

.....

.....

verso le figure di autorità.....

.....

.....

Rapporto con gli operatori.....

.....

.....

Ricerca delle figure adulte.....

.....

.....

Modalità relazionale prevalente.....

.....

.....

Rapporto con i compagni e posizione nel gruppo

.....

.....

